m_pi.AOODGOSV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0003210.22-01-2024.h.12:16

m_pi.AOOUSPAP.REGISTRO
UFFICIALE.E.0000626.22-01-2024.h.16:24

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale ordinamenti scolastici, valutazione e internazionalizzazione
del sistema nazionale di istruzione - Ufficio I

Ai Direttori generali e ai Dirigenti preposti
degli Uffici scolastici regionali
LORO SEDI

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
per il tramite dell'USR di competenza

Al Sovrintendente scolastico per la Regione
Valle di AOSTA

Al Sovrintendente scolastico per la scuola in
lingua italiana BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola in
lingua tedesca BOLZANO

All'Intendente scolastico per la scuola delle
località ladine BOLZANO

Al Dirigente del Dipartimento istruzione per
la Provincia di TRENTO

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni grado
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.
Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) in data 7 Maggio 2024. Indicazioni operative.

Si trasmette, in allegato, l'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023, concernente *"Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni"*, unitamente a n. 8 Schede, in formato word, inerenti alle operazioni elettorali e al cronoprogramma in cui sono indicati i vari termini procedurali collegati alle elezioni.
La suddetta Ordinanza ministeriale stabilisce termini e modalità per le elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (di seguito, CSPI), ai sensi dell'art. 2, comma 9, del d.lgs. 30 giugno 1999, n. 233.
Come è noto, il CSPI è l'organo collegiale nazionale che garantisce, per espressa previsione normativa, l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione e assicura il supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione.

Il CSPI dura in carica 5 anni, ed è composto da 36 membri:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;
- 15 rappresentanti, nominati dal Ministro, quali esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
- 3 rappresentanti delle scuole paritarie, nominati dal Ministro, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

Si ricorda che, in deroga alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, la componente elettiva del CSPI è stata prorogata per quattro anni consecutivi, in ragione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, successivamente, al fine di uniformare la durata in carica dei componenti del CSPI e di garantire la continuità delle sue funzioni, fino al 31 agosto 2024.

L'Ordinanza in oggetto deve essere pubblicata sul sito web di ogni singola istituzione scolastica, in home page e all'albo istituzionale.

Si richiamano di seguito le principali disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.

INDIZIONE DELLE ELEZIONI

Le elezioni sono indette per il giorno **7 maggio 2024.**

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, la scuola dovesse essere chiusa o l'attività didattica sospesa nel giorno stabilito per le elezioni, la data dell'elezione si considera prorogata di diritto al giorno seguente non festivo. Lo stesso principio si applica alle scadenze e/o agli adempimenti che dovessero cadere in giorni di chiusura o sospensione delle attività didattiche.

Devono comunque essere evitati ritardi nell'espletamento di tutti gli adempimenti funzionali alle elezioni e alla successiva individuazione degli eletti.

Per favorire l'esercizio del diritto di elettorato, le operazioni di voto dovranno svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00, con possibilità, nelle istituzioni scolastiche in cui si svolgono i percorsi di secondo livello di istruzione per gli adulti, di estendere ulteriormente tale orario.

DIRITTO DI ELETTORATO ATTIVO

L'elezione dei componenti del Consiglio è affidata a tutto il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, ferme restando le disposizioni previste dall'Ordinanza in argomento, finalizzate a garantire la partecipazione del personale in situazioni particolari quali distacco, aspettativa, trasferimento, collocamento fuori ruolo, esonero, assenza dal servizio.

Si precisa, anche al fine di una corretta redazione degli elenchi da consegnare alla Commissione elettorale di Istituto, che il personale esercita il diritto di voto nell'istituzione scolastica in cui presta servizio nel giorno delle votazioni.

DIRIGENTI SCOLASTICI E PERSONALE DEI CONVITTI E DEGLI EDUCANDATI

I dirigenti scolastici esercitano il diritto di voto presso le sedi delle istituzioni scolastiche che saranno individuate con immediatezza dagli Uffici Scolastici Regionali tenuto conto dell'ampiezza del territorio ragionale, riducendo il più possibile il disagio per tale componente. Alle commissioni elettorali dovranno essere comunicati i nominativi dei dirigenti scolastici aventi diritto di voto in ognuna delle sedi individuate, in modo da consentire a tali commissioni di procedere agli adempimenti previsti.

Resta fermo che, ai fini della presentazione delle liste dei candidati, la certificazione attestante la qualità di elettore viene rilasciata dalla commissione elettorale della scuola di servizio del dirigente scolastico candidato e presentatore sulla base degli elenchi formati secondo quanto previsto dall'Ordinanza.

Gli Uffici Scolastici Regionali individuano anche la scuola per l'esercizio del diritto di voto del personale educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei convitti e educandati. Gli elenchi di detto personale devono essere comunicati da parte del convitto e/o educandato di appartenenza alla commissione elettorale di istituto della scuola individuata.

DIRITTO DI ELETTORATO PASSIVO

La componente elettiva del personale della scuola, al fine di assicurare un'adeguata rappresentatività, è così ripartita:

- 12 rappresentanti del personale docente di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, eletti dal personale in servizio nelle predette istituzioni: 1 rappresentante per la scuola dell'infanzia, 4 rappresentanti per la scuola primaria, 4 rappresentanti per la scuola secondaria di primo grado, 3 rappresentanti per la scuola secondaria di secondo grado;
- 2 rappresentanti dei dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali, eletti dal corrispondente personale in servizio nelle predette istituzioni;
- 1 rappresentante del personale A.T.A. di ruolo e non di ruolo delle istituzioni scolastiche statali, eletto dal corrispondente personale in servizio nelle già menzionate istituzioni;
- 3 rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e A.T.A., rispettivamente uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena ed uno per le scuole della Valle d'Aosta, eletti dal medesimo personale in servizio nelle predette scuole;

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA A TEMPO DETERMINATO

Il personale docente e ATA non di ruolo ha diritto di elettorato, purché destinatario di contratto a tempo determinato fino al 31 agosto, fino al 30 giugno o fino al giorno annualmente indicato dal calendario scolastico regionale quale termine delle lezioni.

COMMISSIONI ELETTORALI E NUCLEI TERRITORIALI

Presso ciascuna istituzione scolastica il Dirigente scolastico provvede, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, alla nomina dei cinque componenti della commissione elettorale di istituto, che deve risultare composta da: il dirigente scolastico, che ne è membro di diritto, due docenti e due unità di personale A.T.A. in servizio nell'istituzione scolastica. Le commissioni elettorali di istituto si insediano il giorno immediatamente successivo alla data di costituzione.

Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale, il Direttore generale o il Dirigente preposto, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, nomina i componenti del nucleo elettorale regionale, che deve risultare composto da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dell'amministrazione periferica.
Presso ciascun ambito territoriale provinciale, entro il termine indicato nel cronoprogramma allegato, devono essere costituiti, dal Dirigente preposto, i nuclei elettorali provinciali, composti da tre membri, di cui uno con funzioni di coordinamento, scelti tra il personale dipendente dell'ambito territoriale.
Per l'elezione dei tre rappresentanti, rispettivamente, delle scuole di lingua tedesca, slovena e della Valle d'Aosta, sono costituiti distinti nuclei elettorali a livello provinciale/regionale. Essi sono composti per ogni livello da tre membri scelti tra il personale dipendente, di cui uno con funzioni di coordinamento.
La Commissione Elettorale Centrale, costituita presso la sede centrale del Ministero, è nominata dal Ministro ed è composta da cinque membri scelti tra il personale appartenente all'amministrazione centrale, anche in quiescenza.

PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste possono essere presentate da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale Centrale, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo elezionicspi@postacert.istruzione.it, entro le ore 14:00 del trentaduesimo giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (5 aprile 2024).

OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio devono avere inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento.
In via del tutto eccezionale, solo qualora si riscontri un numero delle schede da scrutinare notevole e/o si verifichino fatti che rappresentano un grave impedimento alla conclusione delle operazioni nello stesso giorno, il presidente del seggio può sospendere i lavori con adeguata e puntuale motivazione correlata ai dati numerici e ai fatti occorsi.
In tal caso, le operazioni dovranno essere riprese il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, insieme al verbale, agli elenchi degli elettori e a tutto il materiale elettorale utilizzato.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, la Commissione elettorale centrale procede, entro i termini indicati dall'Ordinanza, alla proclamazione degli eletti. La relativa comunicazione sarà immediatamente pubblicata sulla *home page* del sito istituzionale del Ministero e nella pagina dedicata al Consiglio.
I nuclei elettorali regionali riceveranno via PEC, recante in oggetto *"Elezione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione - Proclamazione degli eletti"*, copia dell'elenco dei candidati proclamati eletti, per il successivo inoltro ai nuclei elettorali provinciali e alle commissioni elettorali d'istituto, perché si proceda all'affissione ai rispettivi albi e/o pubblicazione sui relativi siti istituzionali.

MODELLI
Nelle operazioni elettorali devono essere utilizzati in via esclusiva i format allegati all'Ordinanza in argomento.

CRONOPROGRAMMA DEGLI ADEMPIMENTI

La tempistica a cui attenersi per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del CSPI è descritta nell'allegato cronoprogramma e nell'Ordinanza.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca

Firmato digitalmente da MANCA FABRIZIO
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Allegati
Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023.
n. 8 Schede in formato word
Cronoprogramma